

BANDO DI FINANZIAMENTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA NELLE AREE RURALI

ART. 1 “PREMESSA”

In data 14 Novembre 2006 il Consiglio Regionale ha approvato il Programma per gli investimenti per la produzione di energia nelle aree rurali che fissa l'obiettivo generale di favorire l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale ad integrazione degli interventi programmati dal Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R., Reg. CE 1698/05) e dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.). Successivamente, in data 27 ottobre 2009 il Consiglio Regionale ha approvato la proroga del suddetto programma di ulteriori tre anni per consentire il finanziamento di altri progetti.

Nello specifico, con gli interventi finanziati con il presente bando si intende promuovere:

- l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili al fine di rispettare gli impegni assunti in ambito internazionale con la Conferenza di Kyoto del 1997 per la riduzione delle emissioni climalteranti;
- la riduzione della dipendenza energetica da Paesi Terzi;
- l'utilizzo di biomasse legnose di scarto e di prodotti legnosi attualmente privi di mercato provenienti dall'attività selvicolturale, con evidenti ricadute positive per il bosco;
- la realizzazione di tutti quegli interventi necessari alla manutenzione e al miglioramento del bosco che altrimenti non sarebbero effettuati perché economicamente non vantaggiosi;
- l'incremento di redditività per numerose attività selvicolturali di per sé economicamente non vantaggiose;
- la prevenzione dagli incendi boschivi;
- l'utilizzo di biomasse legnose di scarto provenienti dalla potatura delle colture ad olivo e a vite e dai frutteti;
- la realizzazione di tutti quegli interventi di ripulitura degli alvei fluviali necessari per il mantenimento di un reticolo idrografico minore efficiente;
- la creazione di una filiera economica a sostegno delle aree rurali;
- l'utilizzo dei terreni agrari per finalità no food di tipo energetico;
- l'applicazione dell'innovazione tecnologica degli impianti di produzione di energia termica o termica ed elettrica (cogenerazione);
- l'utilizzo dei reflui delle attività zootecniche per fini energetici.

Il presente bando costituisce pertanto un consistente supporto per la valorizzazione delle risorse delle aree rurali.

ART. 2 “BENEFICIARI”

I beneficiari sono individuati fra i seguenti Enti pubblici della Regione Toscana: Comuni, Comunità Montane, Unioni dei Comuni (di cui alla L.R. 37/2008) e Province.

ART. 3 “AMBITO TERRITORIALE”

Ai fini del presente bando sono finanziabili gli interventi, di cui all'articolo 5, realizzati su tutto il territorio regionale ad esclusione dei centri abitati con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché

intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada” (D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.)

ART. 4 BIOMASSE AGROFORESTALI

Ai fini del presente bando, per l'individuazione delle biomasse agroforestali si fa riferimento al Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Allegato X alla parte V, Parte II sezione 4 “Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo” lettere a-e.

In particolare i combustibili devono rientrare tra le tipologie sotto elencate:

1. materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate
2. materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate
3. materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura
4. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti;
5. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.

Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 74.

Ai fini del presente bando, l'utilizzo di tale biogas deve avvenire conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte.

ART. 5 “INTERVENTI FINANZIABILI”

5.1 tipologie di investimento e spese ammissibili

Sono ammessi al contributo gli investimenti relativi alla produzione di energia termica con potenza nominale complessiva installata compresa tra 100 kWt e 1500 kWt.

Sono altresì ammissibili gli investimenti per la produzione di energia elettrica e/o frigorifera se abbinati alla produzione di energia termica. Nel caso di cogenerazione (termica + elettrica) e trigenerazione (termica + elettrica + frigorifera) la potenza termica nominale complessiva può arrivare a 3 MWt.

Sono ammissibili anche le spese tecniche relative all'esecuzione del progetto (spese di progettazione, direzione lavori collaudo e quant'altro previsto dalla normativa vigente) nel limite massimo complessivo del 10% della spesa ammissibile.

Ai fini del presente bando, l'IVA è ammissibile solo se costituisce una voce di costo effettivo per il beneficiario (D.P.R. 633 del 26 Ottobre 1972 e s.m.i.). A tal fine vale la dichiarazione da parte dell'ufficio ragioneria dell'ente beneficiario attestante quanto sopra.

Le tipologie di investimento e le spese ammissibili dovranno rispondere ai requisiti tecnici elencati nell'allegato 1 del presente bando.

Sono ammissibili le spese relative a lotti funzionali di progetti. Si intende per lotto funzionale di un singolo progetto una parte di progetto che consenta una ripartizione dell'opera, la cui progettazione

e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. Quindi ogni singolo lotto deve avere una sua propria autonomia, cioè una sua utilità e funzionalità. La suddivisione in lotti funzionali trova una giustificazione in termini di efficienza ed economicità.

Sono altresì ammissibili le spese relative ad ampliamenti e/o integrazioni di progetti già realizzati.

Gli investimenti inerenti la realizzazione e/o l'ampliamento di impianti di teleriscaldamento dovranno essere prevalentemente orientati alla:

- fornitura di energia ad abitazione per le popolazioni rurali
- produzione di energia a servizio di strutture pubbliche destinate a servizi pubblici collettivi (uffici pubblici, scuole, asili, centri sociali, case di riposo, ospedali, palestre, piscine etc)
- riscaldamento di distretti con attività agricola ad alta esigenza termica (ad es. aree florovivaistiche)

5.1.1. Produzione di energia

Risultano ammissibili le spese per:

1. acquisto di macchine ed attrezzature necessarie alla realizzazione di piattaforme produttive di combustibili legnosi funzionali all'impianto termico realizzato, strutture di stoccaggio coperte, macchine cippatrici, macchine per la spremitura meccanica di semi di colture oleaginose. E' escluso dal finanziamento l'acquisto di trattori agricoli e forestali ed ogni altra attrezzatura non funzionale alla piattaforma. Sono esclusi dal contributo di cui al precedente comma le macchine e le attrezzature non conformi alla normativa vigente.
2. la realizzazione di strutture edili per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del materiale combustibile e le spese per le opere accessorie e gli allacciamenti per la fornitura di servizi esterni.
3. acquisto, messa in opera e corretto funzionamento di generatori di calore, impianti di cogenerazione ed impianti per la produzione di energia frigorifera che utilizzino come fonte energetica i combustibili di cui all'articolo 4 del presente bando. Gli impianti devono rispondere alle norme vigenti in termini di rendimenti, di livelli di sicurezza e di emissioni.
4. la realizzazione della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta con impianti a biomasse.
5. la realizzazione di digestori per la produzione di biogas e di gasometri (campane di raccolta) per immagazzinare il biogas prodotto.
6. la realizzazione della rete di distribuzione che collega il gasometro alle tradizionali caldaie termiche.
7. l'acquisto, messa in opera e corretto funzionamento di generatori di corrente elettrica collegati ai gasometri nel caso di cogenerazione da biogas.
8. la produzione di energia frigorifera da biocombustibili di cui al precedente punto 5 solo se abbinata alla produzione di energia termica o alla cogenerazione.

L'ammissibilità delle spese relativa ai punti 1, 2, 4 è vincolata alla realizzazione di quanto previsto al punto 3 o in alternativa a quanto già realizzato con precedenti investimenti. L'ammissibilità delle

spese relativa ai punti 6, 7 è vincolata alla realizzazione del punto 5 o in alternativa a quanto realizzato con precedenti investimenti.

Le specifiche tecniche delle spese ammissibili relative agli interventi finanziabili sono elencate all'allegato A1 parte integrante del presente bando.

ART. 6 SPESE NON AMMESSE

Non sono ammissibili le spese relative a:

1. acquisto terreni
2. acquisti di materiali, macchine, impianti etc. usati;
3. scambiatori di calore per l'allaccio presso le singole utenze;
4. oneri amministrativi, finanziari, spese per il personale ed altri investimenti immateriali
5. ai fini del presente bando non sono ammessi in nessun caso progetti che prevedano la produzione e distribuzione di energia termica prevalentemente per processi di lavorazione e trasformazione al di fuori dell'ambito dell'attività agricola così come definita dalla legislazione vigente.

ART. 7 "DOTAZIONE FINANZIARIA- ENTITÀ DEL CONTRIBUTO"

La dotazione finanziaria relativa al presente bando per la produzione di energia nelle aree rurali è determinata dall'avanzo dei fondi derivanti dai precedenti decreti di finanziamento, n. 5651 del 23 Novembre 2007 e n. 5202 del 30 Ottobre 2008.

Il presente bando finanzia progetti o lotti funzionali di progetti, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale al 50%, sino ad un importo massimo finanziabile di €400.000,00 per progetto.

In caso di impianti che utilizzano il biogas il sostegno finanziario è ridotto al 35%.

I finanziamenti non sono cumulabili con altri finanziamenti o contributi già concessi dalla Regione Toscana a valere su fondi comunitari, statali o regionali per gli stessi progetti o lotti di progetti, pena la revoca del finanziamento stesso. In caso di cogenerazione il beneficiario deve dichiarare che l'impianto non beneficia ne beneficerà di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conti interessi nel rispetto della normativa vigente (L. 224/2007 e smi). Si precisa che se l'impianto di cogenerazione realizzato è gestito in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati con le biomasse agroforestali di cui all'articolo 4 del presente bando è riconosciuto un contributo del 40% del costo dell'investimento (ai sensi dell'art. 42 della legge 23 luglio 2009, n 99).

La proprietà delle opere, delle strutture e degli impianti d'uso realizzati con il contributo del presente bando è del beneficiario con un vincolo di inalienabilità decennale ed un vincolo di destinazione d'uso di pari durata. Anche tutti gli altri vincoli presenti nel bando hanno validità decennale dalla data di comunicazione della concessione del contributo. Il non rispetto di tali vincoli comporta la restituzione del contributo percepito.

ART. 8 DOMANDE E DOCUMENTAZIONE TECNICA

8.1 Domanda

La domanda di contributo completa di tutti gli allegati e della documentazione prevista dovrà essere presentata ad ART€A (Via San Donato 42/1, 50127 Firenze) a mano nell'orario 9.00-13.00 all'Ufficio protocollo oppure mediante raccomandata A/R dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT al 31 maggio 2010.

Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura “Produzione energia nelle aree rurali, bando di finanziamento”.

Ogni busta dovrà contenere una sola domanda di contributo. Le domande dovranno essere compilate secondo l'allegato A2 al presente bando secondo le modalità indicate in esso. Il soggetto presentatore è responsabile dell'arrivo per posta della domanda presso ART€A entro la scadenza. ART€A non si assume la responsabilità per eventuali ritardi o disagi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale. La domanda che giunga oltre la scadenza non sarà giudicata ammissibile.

Ogni beneficiario può presentare più domande di contributo purché riferite a progetti relativi a siti ed ambiti territoriali chiaramente differenziati. Non sono ammissibili frazionamenti di progetto riguardanti i singoli centri abitati per superare i limiti di potenza di cui al primo e al secondo capoverso dell'articolo 5.

Allegata alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- piano di approvvigionamento del biocombustibile con relativi allegati
- progetto preliminare
- piano di distribuzione dell'energia primaria con relativi allegati
- valutazione economico-finanziaria dell'investimento
- dichiarazione circa il rispetto dell'articolo 3 “Ambito territoriale” di cui al presente bando
- impegni
- cronogramma

Potranno essere altresì allegati tutti quei documenti ritenuti utili per la valutazione dei progetti e delle priorità di cui all'articolo 11. In caso di progetti inerenti il completamento o l'ampliamento di impianti già realizzati, ai fini dell'attribuzione delle priorità per voci non direttamente ascrivibili alle priorità elencate all'articolo 11, verrà valutato il progetto già realizzato. A tal fine il beneficiario si impegna a fornire l'opportuna documentazione per la valutazione di quanto sopra. Qualora la documentazione fornita non consenta l'attribuzione dei punteggi di priorità di cui all'articolo 11, ai parametri oggetto di valutazione verrà attribuito punteggio nullo.

8.2 Documentazione

1. Piano di approvvigionamento del biocombustibile

Il piano di approvvigionamento delle biomasse, avente carattere previsionale, dovrà contenere le indicazioni dei bacini di approvvigionamento e dei soggetti fornitori. Il piano dovrà essere dimensionato in base alle esigenze termiche di funzionamento degli impianti e dovrà indicare l'area di produzione e di approvvigionamento della biomassa, la modalità di trasformazione, le diverse fasi di condizionamento della stessa, le distanze e le modalità di trasporto. Dovrà inoltre essere indicata una previsione inerente le fasi di trasporto indicante il tipo, il numero di mezzi ed il loro impiego precisando le quantità di CO₂ prodotta e le quantità di energia non rinnovabile consumata nelle fasi sopra descritte.

2. Progetto preliminare

Il progetto preliminare dovrà essere redatto ai sensi degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del D.P.R. 21-12-1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni” e s.m.i. Il progetto dovrà essere conforme anche agli atti di pianificazione locale

3. Piano di distribuzione dell'energia primaria con indicazione delle utenze servite

Alla domanda dovrà essere allegato il piano previsionale di distribuzione dell'energia primaria con indicazione delle utenze che si intendono servire. Al piano dovranno essere obbligatoriamente allegate le pre-adesioni utenze per almeno 2/3 della potenza installata.

La pre-adesione dovrà indicare obbligatoriamente il prezzo unitario di vendita dell'energia termica da parte del beneficiario che dovrà essere fissa per il periodo minimo di due anni dall'inizio dell'erogazione del servizio. Nel caso in cui il beneficiario riceva il contributo, le pre-adesioni sottoscritte dall'Ente beneficiario e dall'utente sono vincolanti per entrambe le parti.

In caso di edifici esistenti, nell'adesione dovrà essere riportato il consumo storico (2008, 2009) con evidenziato in modo inequivocabile il tipo di combustibile utilizzato. In caso di edifici non dotati di impianto termico alla data di pubblicazione del bando per il consumo si farà riferimento a quanto calcolato nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. Le pre-adesioni devono essere fornite anche per utenze pubbliche che non sono di proprietà o in possesso del richiedente. Il piano dovrà altresì evidenziare il modello di gestione ed il modello di distribuzione dell'energia.

4. Valutazione economico-finanziaria dell'investimento

La valutazione economico-finanziaria dell'investimento deve avvenire attraverso la redazione del flusso di cassa per il periodo di durata dell'investimento al netto ed al lordo del contributo regionale di cui al presente bando sull'esempio del modello sotto riportato. Per quanto concerne i consumi relativi alle varie utenze si dovrà fare riferimento a quanto riportato al punto 8.2.3 del presente bando. Nell'analisi annuale del *cash flow* deve essere computato anche il costo dell'energia elettrica consumata dall'impianto.

Dovrà essere indicata la modalità di copertura finanziaria della quota di progetto non coperta dal contributo richiesto. La durata media dell'investimento è pari a 15 anni. Tale valore è assunto in relazione alla vita media degli impianti di cui al presente bando.

ANNATE TERMICHE															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
COSTI															
Ammortamento (1)															
Cippato															
manutenzione															
Energia elettrica															
Spese varie ed altri costi di esercizio															
Imprevisti															
.....															
Σ C															
RICAVI															
Energia venduta															
mancata spesa (2)															
Σ R															
Differenza Costi Ricavi (Σ R- Σ C)															

(1) L'ammortamento deve essere calcolato dividendo il costo dell'investimento per 15 anni

(2) Calcolata come differenza fra il costo totale annuo relativo alla situazione post-intervento e il costo totale annuo relativo alla situazione pre-intervento (in assenza di caldaia/e preesistenti fare riferimento al costo totale annuo relativo all'impianto che sarebbe necessario installare in alternativa a quello a legno cippato)

Per tutti i costi indicati nelle tabelle deve essere fatto riferimento a quelli effettivamente sostenuti, comprensivi o meno delle imposte (es. se per il beneficiario l'IVA non è un costo non si include e viceversa).

5. Dichiarazione circa il rispetto dell'articolo 3 "Ambito territoriale" di cui al presente bando

L'attestazione in merito al rispetto di quanto previsto all'articolo 3 inerente l'ambito territoriale dovrà essere rilasciata dai competenti Uffici dell'Amministrazione comunale.

6. Impegni

Il beneficiario dovrà presentare unitamente alla domanda i seguenti impegni sottoscritti:

1. vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso dei beni di almeno 10 anni
2. disponibilità a fornire qualsiasi documentazione integrativa richiesta dalla Commissione di cui all'articolo 10 del presente bando per la valutazione dei progetti
3. disponibilità a rendere eseguibili i sopralluoghi da parte di tecnici e funzionari della Regione e/o di ART€A o da questi nominati
4. presentazione della scheda di monitoraggio semestrale (allegato 3) per la durata del vincolo di inalienabilità di cui al punto 1 del presente paragrafo
5. disponibilità a fornire tutta la documentazione necessaria per il saldo finale ed in particolare:
 - certificato di conformità ai sensi della L 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti"
 - C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) istanza di sopralluogo per impianti di potenza superiore a 116 kW
 - richiesta di omologazione ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro) per impianti ad acqua calda e vapore
 - certificato di regolare esecuzione
 - contabilità dei lavori (stato finale)
 - certificato di rendimento dell'impianto e delle relative emissioni rilasciato da Ente terzo in relazione al biocombustibile utilizzato
 - rapporto di prova del rendimento e delle emissioni rapportati a $O_2 = 11\%$ rilasciato dal direttore dei lavori o da altro tecnico abilitato

7. Cronogramma

Il cronogramma dovrà contenere la scomposizione del progetto nelle sue fasi principali con indicazione dei tempi previsti per la realizzazione.

Art. 9 VARIANTI AGLI INVESTIMENTI

Ogni richiesta di variazione al progetto approvato potrà essere ammessa solo se:

- è presentata ad ART€A, completa degli elementi progettuali idonei alla sua valutazione, mediante comunicazione scritta consegnata a mezzo raccomandata A/R o consegnata all'ufficio protocollo dalle ore 9.00-13.00. Qualora, entro 60 giorni dalla data di consegna della proposta di variazione, l'interessato non riceva parere negativo scritto, la medesima s'intende tacitamente approvata. I termini sono interrotti in caso di richiesta di integrazioni.

- le varianti in essa contenute sono di lieve entità e non modificano le finalità del progetto e sono inoltre ammissibili ai sensi della normativa sui lavori pubblici;
- non apporta elementi dai quali derivi una modificazione in diminuzione del punteggio attribuito ai sensi del successivo punto 11.

Si precisa che, in ogni caso, le eventuali variazioni in aumento dei costi, non determinano l'aumento del contributo che resta pari a quello autorizzato. Eventuali variazioni in diminuzione dei costi comportano una proporzionale decurtazione del contributo.

ART.10 PROCEDURE TECNICO AMMINISTRATIVE

Per la realizzazione dell'iter procedurale sono previsti i seguenti passaggi:

1. presentazione da parte dei beneficiari della domanda completa della documentazione prevista ad ART.6A entro i tempi indicati dal bando
2. verifica amministrativa da parte di ART.6A delle domande presentate e successiva trasmissione delle domande ritenute ammissibili alla Giunta Regionale
3. analisi tecnica delle domande da parte della Commissione tecnico-scientifica nominata e costituita da rappresentanti della Giunta regionale per le materie di competenza, da ARSIA e da rappresentanti di Centri universitari o di ricerca competenti per materia. La Commissione provvede a verificare l'ammissibilità tecnica delle domande ed a definire una graduatoria di merito sulla base delle priorità e dei punteggi previsti al successivo articolo 11 del presente bando.
4. approvazione della graduatoria di merito da parte del dirigente del Settore competente della Giunta regionale
5. trasmissione della graduatoria di merito ad ART.6A che provvede a comunicare ai beneficiari gli esiti dell'istruttoria.
6. presentazione entro 10 mesi dalla comunicazione di cui al punto precedente, da parte del beneficiario del progetto esecutivo, del relativo atto di approvazione, della cantierabilità così come definita dalla normativa vigente e della dichiarazione di inizio lavori
7. liquidazione dell'eventuale anticipo nella misura del 40% al beneficiario da parte di ART.6A, previa richiesta del beneficiario. L'anticipo verrà erogato solo a seguito di presentazione di attestazione di inizio lavori da parte del beneficiario e presentazione di idoneo atto amministrativo a garanzia dell'anticipo richiesto.
8. attuazione del progetto da parte del beneficiario
9. presentazione semestrale, da parte del beneficiario, delle schede di monitoraggio (allegato A3)
10. liquidazione del saldo da parte di ART.6A in seguito alla realizzazione dell'intervento e dietro presentazione della documentazione finanziaria, di collaudo, delle documentazioni e delle certificazioni previste di competenza del soggetto attuatore ed in particolare:
 1. certificazione delle spese secondo le vigenti norme fiscali, con relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura specificando in quest'ultimo caso il costo dei singoli componenti dell'impianto. Non sono ammesse le fatture che non contengano la sopraindicata distinzione.
 2. contabilità dei lavori (stato finale)
 3. certificato di conformità ai sensi della L 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti"
 4. C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) istanza di sopralluogo per impianti di potenza superiore a 116 kW
 5. richiesta di omologazione ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro) per impianti ad acqua calda e vapore
 6. certificato di regolare esecuzione

7. certificato di rendimento dell'impianto e delle relative emissioni
8. documentazione fotografica dell'impianto realizzato
9. certificato di prova del rendimento termico utile e delle emissioni a regime relativo al combustibile dichiarato rilasciato dal direttore dei lavori o da altro tecnico abilitato rapportato a $O_2 = 11\%$. Tale prova deve essere eseguita previa comunicazione scritta da inviare a ART€A almeno 10 giorni prima dell'effettuazione della prova con indicazione della data e dell'ora della prova. ART€A con il supporto tecnico del settore competente della Giunta regionale si riserva la facoltà di presenziare alla prova
11. ART€A si riserva di effettuare sopralluoghi e/o verifiche tecniche con il supporto del settore competente della Giunta Regionale e/o della commissione tecnico scientifica in qualsiasi momento nell'arco della realizzazione dell'impianto
12. Tutti gli interventi dovranno essere attuati entro il 14/11/2012 salvo sospensione dei lavori per cause di forza maggiore debitamente documentate. I beneficiari, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata ai punti 6 e 12 del presente articolo, possono richiedere al settore competente della Giunta Regionale una proroga motivandola con debita documentazione. Il mancato rispetto da parte del beneficiario dei termini indicati nell'eventuale atto di proroga comporta la decadenza dal contributo. In caso di decadenza del contributo da parte di un beneficiario il contributo stesso viene assegnato al progetto ammesso successivo nella graduatoria di merito seguendo l'ordine di punteggio nei limiti della dotazione finanziaria residua e comunque non oltre il 30 Giugno 2011.

ART. 11. PRIORITÀ

Al fine della valutazione dei progetti presentati saranno presi in considerazione i seguenti criteri di priorità attribuendo i seguenti punteggi :

corretto dimensionamento degli impianti in rapporto alle esigenze energetiche delle utenze	punti da 0 a 15 valutazione tecnica commissione
validità tecnico-economica del progetto	punti da 0 a 15 valutazione tecnica commissione
livelli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli di legge stabiliti dal bando	punti da 0 a 15 valutazione tecnica commissione
produzione di energia termica nelle aree non metanizzate alla data di presentazione delle domande (per metanizzazione si intende la possibilità di allacciarsi alla rete di distribuzione del metano)	punti 8 per metanizzazione non possibile per 80%-99% delle utenze punti 6 per metanizzazione non possibile per 60%-79% delle utenze punti 4 per metanizzazione non possibile per 40%-59% delle utenze punti 2 per metanizzazione non possibile per 20%-39% delle utenze punti 0 per metanizzazione non possibile per 0%-19% delle utenze
prevalente destinazione dell'energia termica per attività agricola ad alta esigenza termica (colture protette, processi di essiccazione e disidratazione e processi di prima trasformazione)	punti 15 da 75% a 100% dell'energia termica erogata punti 10 dal 50% a 74% dell'energia termica erogata punti 5 dal 25% al 49% dell'energia termica erogata punti 0 <25% dell'energia termica erogata

<p>erogazione di energia a servizio delle popolazioni rurali in base alla potenza dell'impianto, al numero di utenze ed al loro assorbimento energetico</p>	<p>20%-40% di potenza termica utile (kWt) destinata a popolazione residente punti 3 41%-60% di potenza termica utile (kWt) destinata a popolazione residente punti 6 61%-80% di potenza termica utile (kWt) destinata a popolazione residente punti 9 >80% di potenza termica utile (kWt) destinata a popolazione residente punti 12 nel conteggio utenze vengono considerate le <u>utenze della popolazione residente come da attestato dell'Ufficio Anagrafe del Comune da allegare alla domanda</u></p> <hr/> <p>fino a 5 utenze punti 0 da 5-10 utenze punti 2 da 11-20 utenze punti 4 da 21-30 utenze punti 6 da 31-40 utenze punti 8 da 41-50 utenze punti 10 da 51-60 utenze punti 12 da 61-70 utenze punti 14 da 71-80 utenze punti 16 da 81-90 utenze punti 18 oltre 90 utenze punti 20</p>
<p>continuità nel funzionamento dell'impianto per la produzione di energia termica (valutato in numero ore/anno)</p>	<p>utilizzo continuo (100% giorni/anno) punti 15 utilizzo dal 75%-100% punti 10 utilizzo dal 50%-75% punti 5 utilizzo sotto 50% punti 0</p>
<p>minor impatto delle emissioni in relazione alla normativa vigente (D.Lgs. 152/06, parte V^a) ed all'ubicazione dell'impianto rispetto alla classificazione del territorio regionale (D.G.R. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i.)</p>	<p>punti da 0-15 valutazione tecnica commissione</p>
<p>assunzione di maggiori oneri calcolati sulla spesa ammissibile a carico del beneficiario con conseguente diminuzione del contributo valido per progetti con spesa ammissibile non superiore a 800.000,00 €</p>	<p>51%-55% spesa a carico del beneficiario punti 3 56%-59% spesa a carico del beneficiario punti 6 60%-64% spesa a carico del beneficiario punti 9 65%-69% spesa a carico del beneficiario punti 12 oltre 70% spesa a carico del beneficiario punti 15</p>
<p>Estensione/ampliamento di progetti già realizzati</p>	<p>punti 0-15 valutazione tecnica commissione</p>

Qualora la documentazione fornita non consenta l'attribuzione dei punteggi di priorità di cui al presente paragrafo, ai medesimi parametri verrà assegnato punteggio nullo.

Fra la fase preliminare e quella esecutiva il richiedente non deve introdurre modificazioni tali da determinare una variazione in diminuzione del punteggio assegnato, pena l'esclusione della domanda dal contributo. A parità di punteggio saranno considerati i tempi di presentazione della domanda con priorità per la domanda con il protocollo ART€A meno recente.

ART. 12.NORME FINALI

La Regione Toscana si riserva la facoltà di provvedere alla revoca del contributo concesso, anche a seguito di controllo ispettivo, nel caso di dichiarazione non veritiere o nel caso in cui l'investimento realizzato risulti difforme rispetto alla documentazione presentata o si verifichi il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente bando ovvero l'insussistenza dei requisiti per la concessione dei contributi. In caso di decadenza o revoca del contributo ART€A procede al recupero degli eventuali contributi erogati.

La pubblicazione del presente bando non genera alcun impegno per l'amministrazione regionale ad assegnare le risorse finanziarie di cui al programma degli investimenti sulla produzione di energia nelle aree rurali.